



Davide Campari-Milano S.p.A.

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
 sull'emissione di strumenti finanziari**

La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari - Milano S.p.A. (la '**Società**') ai sensi dell'art. 72, co. 1, e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3A, schema 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il '**Regolamento Emittenti**'), ha lo scopo di illustrare l'emissione di strumenti finanziari posta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione fissata per il 16 giugno 2016.

A tal fine, la presente relazione è messa a disposizione del pubblico, sia presso la sede sociale della Società sia attraverso la pubblicazione sul sito internet di quest'ultima (www.camparigroup.com).

1. Motivazioni dell'emissione di strumenti finanziari

L'emissione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, degli strumenti finanziari in oggetto sarà deliberata dallo stesso in virtù dei poteri ad esso delegati ai sensi dell'articolo 5 dello statuto sociale.

Tale emissione si regge sulle seguenti motivazioni:

- (i) in data 14 marzo 2016, la Società ha:
 - a. acquistato da alcuni azionisti della Société des Produits Marnier Lapostolle S.A., società quotata di diritto francese avente sede a 91, Boulevard Haussmann, 75008 Parigi, Francia ("**SPML**" e le azioni di SPML, "**Azioni**") la piena proprietà di n. 14.610 Azioni, la nuda proprietà di n. 905 Azioni, nonché il diritto di usufrutto su n. 1.310 Azioni (complessivamente, le "**Azioni Trasferite**") e
 - b. stipulato una serie di contratti di opzione di vendita ed acquisto aventi ad oggetto la piena proprietà di n. 22.612 Azioni e la nuda proprietà di n. 1.905 Azioni (complessivamente, le "**Azioni Oggetto di Opzione**");
- (ii) in data 15 marzo 2016, la Società ha dunque dichiarato la propria intenzione di procedere ad un'offerta pubblica di acquisto (la "**Offerta**"), retta dal diritto francese, su tutte le n. 44.968 residue Azioni;
- (iii) in data 18 maggio 2016, a seguito di dichiarazione di conformità resa della competente autorità francese, la *Autorité des Marchés Financiers* ("**AMF**"), in data 13 maggio 2016,

la Società ha avviato l'Offerta, la quale rimarrà aperta sino al 21 giugno 2016 e sarà interamente regolata dalla normativa francese;

- (iv) nel caso in cui la Società non dovesse implementare alcuna procedura di Squeeze Out (come definita al seguente punto (iv)) entro i 10 giorni di negoziazione successivi alla pubblicazione dei risultati dell'Offerta, e qualora tale Offerta abbia avuto esito positivo, essa sarà automaticamente riaperta per durante i 10 giorni di negoziazione successivi alla pubblicazione dei risultati definitivi dell'Offerta, ai medesimi termini e condizioni dell'Offerta (la "**Riapertura dell'Offerta**");
- (v) qualora gli azionisti di minoranza di SPML non rappresentino, a seguito della conclusione dell'Offerta (e comunque entro 3 mesi dalla conclusione del periodo di eventuale Riapertura dell'Offerta), più del 5% del capitale sociale o dei diritti di voto di SPML, la Società intende implementare, entro 3 mesi dal termine del periodo di Offerta (o di Riapertura dell'Offerta), una procedura per l'acquisto del restante flottante ai sensi degli artt. 237-14 ss. (e, in caso di Riapertura dell'Offerta, degli artt. 232-4 ss.) del Regolamento Generale della AMF, anch'essa soggetta ai medesimi termini e condizioni dell'Offerta (lo "**Squeeze Out**");
- (vi) conformemente ai termini ed alle condizioni riportate nel prospetto dell'Offerta, in caso di successo della medesima, la Società sarà tenuta a corrispondere:
 - a. a tutti i venditori delle Azioni Trasferite;
 - b. a tutti i cedenti delle Azioni Oggetto di Opzione;
 - c. a tutti coloro che aderiranno all'Offerta;
 - d. a tutti coloro che conferiranno le proprie Azioni in caso di Riapertura dell'Offerta; ed
 - e. a tutti coloro le cui Azioni fossero acquistate dalla Società nel contesto dell'eventuale successiva procedura di Squeeze Out,oltre ad un corrispettivo in denaro, il diritto ad un eventuale complemento di prezzo (il "**Complemento di Prezzo**") che sarà dovuto nel caso in cui, entro e non oltre il 30 giugno 2021, il comitato a tal fine incaricato proceda (nei termini e alle condizioni di cui all'Offerta) alla vendita della proprietà immobiliare "Les Cèdres", situata a St. Jean Cap Ferrat, Francia (l'"**Immobile**");
- (vii) conformemente ai termini e alle condizioni dell'Offerta, il Complemento di Prezzo dovuto ai soggetti specificati al precedente punto (v), *sub* lett. (c), (d) ed (e), dovrà essere incorporato in strumenti finanziari retti dal diritto francese, non trasferibili (salvo in caso di successione o donazione) e gestiti sul circuito Euroclear France (i "**Titoli Complemento Prezzo**").

2. Criteria in base ai quali sarà determinato il valore degli Strumenti Finanziari

Conformemente ai termini ed alle condizioni dell'Offerta (cfr. sez. 2.2 del prospetto dell'Offerta pubblicato in data 17 maggio 2016, in lingua inglese e francese, sul sito della Società – www.camparigroup.com), l'importo del Complemento del Prezzo che sarà eventualmente dovuto dalla Società (e che, dunque, sarà incorporato in ciascun Titolo Complemento Prezzo come diritto

di credito eventuale) sarà pari alla eventuale differenza positiva fra (A) il prezzo effettivo di vendita dell'Immobile, al netto di costi di intermediazione e fiscalità societaria, meno (B) ottanta (80) milioni di Euro, divisa per il numero totale di Azioni (pari a n. 85.000 Azioni).

3. Modalità di emissione e di collocamento

Il Consiglio di Amministrazione della Società conferirà mandato agli amministratori Robert Kunze-Concewitz, Paolo Marchesini e Stefano Saccardi, in via disgiunta fra loro, a procedere alla concreta emissione dei Titoli Complemento Prezzo in ciascuna delle seguenti occasioni:

- (i) al termine dell'Offerta;
- (ii) alla conclusione dell'eventuale Riapertura dell'Offerta; e
- (iii) nel contesto dell'eventuale successivo Squeeze Out.

Ai fini della consegna dei Titoli Complemento Prezzo agli aventi diritto (o agli intermediari finanziari da costoro incaricati), il Consiglio di Amministrazione della Società conferirà infine incarico alla società di intermediazione finanziaria di diritto francese CACEIS Corporate Trust, con sede a 1-3 Place Valhubert, 75013 Parigi, Francia ("**CACEIS**").

4. Integrazione dello Statuto e confronto fra il testo statutario vigente e quello che risulterà integrato a seguito della delibera consiliare.

Si riportano qui di seguito:

- nella colonna di sinistra, la versione attuale dell'articolo 5 dello Statuto della Società;
- nella colonna di destra, evidenziate in grassetto, le disposizioni integrative di cui si propone l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

<u>Articolo 5</u> Capitale sociale e categorie di azioni	
1. Il capitale sociale è di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilionioctantamila/00), rappresentato da 580.800.000 (cinquecentottantamilionioctocentomila) azioni da nominali Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.	1. Il capitale sociale è di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilionioctantamila/00), rappresentato da 580.800.000 (cinquecentottantamilionioctocentomila) azioni da nominali Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.
2. Il capitale sociale di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilionioctantamila/00) è stato interamente sottoscritto e liberato.	2. Il capitale sociale di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilionioctantamila/00) è stato interamente sottoscritto e liberato.
3. Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione della assemblea straordinaria del 30 aprile 2015, al Consiglio di Amministrazione è attribuita: (i) la facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e/o gratuitamente, anche in	3. Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione della assemblea straordinaria del 30 aprile 2015, al Consiglio di Amministrazione è attribuita: (i) la facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e/o gratuitamente,

forma scindibile, il capitale sociale fino a un valore nominale complessivo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00), mediante emissione di nuove azioni;

(ii) la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale sociale di Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00), ma per importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

4. In conformità alle applicabili norme di legge, la facoltà prevista dal precedente comma potrà essere esercitata anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei seguenti casi:

a) nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Società il conseguimento di uno o più cespiti che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro, allorquando le condizioni economiche e i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo, eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, vantaggiosi per la Società;

c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

5. Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovrà illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.

6. In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruità del prezzo di

anche in forma scindibile, il capitale sociale fino a un valore nominale complessivo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00), mediante emissione di nuove azioni;

(ii) la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale sociale di Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00), ma per importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

4. In conformità alle applicabili norme di legge, la facoltà prevista dal precedente comma potrà essere esercitata anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei seguenti casi:

a) nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Società il conseguimento di uno o più cespiti che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro, allorquando le condizioni economiche e i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo, eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, vantaggiosi per la Società;

c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

5. Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovrà illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.

6. In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruità del prezzo di

emissione dovrà essere previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

7. Nei limiti previsti dalla legge e dal presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione e relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diversa) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

8. Resta inteso che nel caso di sottoscrizione di nuove azioni con diritto di voto da parte di azionisti iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6, la legittimazione al beneficio del voto doppio potrà essere estesa proporzionalmente anche alle azioni di nuova emissione (nei limiti e secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione). In tal caso si applicheranno le regole di cui al successivo articolo 6.

9. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà di decidere in ordine all'eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

10. Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi *mutatis mutandis*), la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera o servizi.

11. La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della Società, salvo

emissione dovrà essere previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

7. Nei limiti previsti dalla legge e dal presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione e relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diversa) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

8. Resta inteso che nel caso di sottoscrizione di nuove azioni con diritto di voto da parte di azionisti iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6, la legittimazione al beneficio del voto doppio potrà essere estesa proporzionalmente anche alle azioni di nuova emissione (nei limiti e secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione). In tal caso si applicheranno le regole di cui al successivo articolo 6.

9. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà di decidere in ordine all'eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

10. Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi *mutatis mutandis*), la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera o servizi.

11. La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della Società, salvo

che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è considerato equivalente all'apporto di beni in natura).

12. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni.

13. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di determinare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio.

14. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.

che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è considerato equivalente all'apporto di beni in natura).

12. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni.

13. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di determinare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio.

14. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.

15. Con delibera del consiglio di amministrazione del 16 giugno 2016, nel quadro dell'esecuzione dell'acquisizione da parte della Società (anche mediante offerta pubblica d'acquisto) delle azioni della società francese denominata Société des Produits Marnier Lapostolle ("SPML"), è stata deliberata l'emissione di un numero massimo pari a n. 44.968 strumenti finanziari partecipativi (ciascuno, un "Titolo Complemento Prezzo") da destinarsi, a certe condizioni, a beneficio di coloro che avranno trasferito alla Società azioni SPML, nel rapporto di un Titolo Complemento Prezzo per ogni azione SPML trasferita.

16. Ciascun Titolo Complemento Prezzo incorpora un diritto di credito eventuale di importo pari alla divisione, per il numero complessivo delle azioni SPML (pari a ottantacinquemila), dell'eventuale eccedenza del prezzo di vendita, al netto di costi di intermediazione e fiscalità societaria, rispetto ad un valore base di

	<p>ottanta milioni di Euro, del bene immobile di proprietà di SPML denominato “Les Cèdres” e sito in St. Jean Cap Ferrat, Francia (“Immobile”).</p> <p>17. La vendita dell’Immobile dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2021 secondo i termini e condizioni di cui al documento di offerta relativo alle azioni SPML, pubblicato in data 18 maggio 2016, e, conseguentemente, l’eventuale diritto di credito incorporato dai Titoli Complemento Prezzo diventerà pagabile.</p> <p>18. I Titoli Complemento Prezzo non sono trasferibili se non per donazione o per successione e, nei casi consentiti, sono negoziabili sul mercato francese non regolamentato denominato Euroclear di Parigi.</p> <p>19. La circolazione ed il trasferimento dei Titoli Complemento Prezzo sono retti dal diritto francese.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesto San Giovanni, 16 giugno 2016

Davide Campari - Milano S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione